

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2756**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESSARI, BENEDETTI TULLIO, BERLINGUER GIOVANNI,  
BINI, CHIARANTE, FINELLI, GIANNANTONI, MASULLO,  
NATTA, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, PICCIOTTO,  
RAICICH, TEDESCHI, VITALI**

*Presentata il 14 febbraio 1974*

Ulteriore proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico e partecipazione dei borsisti alle elezioni dei consigli di facoltà

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta intende prolungare di sei mesi i termini di scadenza delle borse di studio che già erano state portate al 31 dicembre 1973 con la legge 9 agosto 1973, n. 525. La citata legge aveva prorogato al 31 dicembre le borse scadute dopo il 30 ottobre 1971, nella previsione che entro quella data sarebbe entrato in vigore il nuovo sistema di reclutamento del personale universitario indirizzato alla ricerca come sancito dalla legge sulle misure urgenti per l'università. A tutt'oggi, non essendo ancora divenute operanti le procedure per il conferimento dei contratti, riservati e non, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, per i quali i borsisti hanno titolo preferenziale, si è venuta a creare una situazione particolarmente difficile per quei borsisti che hanno esaurito entro il 31 dicembre 1973 la

fruizione della borsa compreso il rinnovo, sia dal punto di vista economico sia per quanto concerne il loro lavoro di ricercatori. Con la presente proposta di legge si intende ovviare a questa difficoltà proponendo una proroga di sei mesi per tutti i borsisti.

S'intende, ovviamente, che l'emolumento relativo alla borsa sarà sospeso a coloro che via via otterranno il contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766.

Con il secondo articolo della presente proposta di legge si intende evitare la possibile esclusione dei borsisti dalla elezione dei rappresentanti nel consiglio di facoltà, come previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, in quanto nella legge citata si fa menzione solo di titolari di assegno di studio e non di borsisti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che già confermate, erano scadute dopo il 30 ottobre 1971 e che sono state prorogate fino al 31 dicembre 1973 con la legge 9 agosto 1973, n. 525, sono ulteriormente prorogate di sei mesi per consentire ai titolari delle stesse di concorrere all'assegnazione dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766. In ogni caso il diritto alla borsa cessa qualora i titolari delle stesse diventino titolari di contratti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

Ai fini dei precedenti commi è autorizzata la spesa di lire quattro miliardi da imputarsi a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 2.

Ai fini della elezione dei rappresentanti nel consiglio di facoltà, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, si intende che tra i titolari di assegni di studio di cui all'articolo 6 dello stesso decreto sono compresi gli assegnatari di borse di studio di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.